

SUPSI

# Novità fiscali

L'attualità del diritto tributario svizzero  
e internazionale

N° 2 – febbraio 2021

## DIRITTO TRIBUTARIO SVIZZERO

La nuova ordinanza sul computo di imposte  
alla fonte estere (OCIFo)

*Sandro Jaeger e Chiara Zilli*

75

Quellensteuerrevision 2021 im Überblick

*Brigitte Zulauf*

79

## DIRITTO TRIBUTARIO ITALIANO

La tassazione degli sportivi (e artisti), residenti o non, in Italia

*Emilio de Santis*

87

Dalla soggettività passiva al nuovo regime di tassazione  
dei redditi prodotti dal trust non residente

*Emiliano Marvulli*

91

## DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE E DELL'UE

Tassazione agevolata delle pensioni svizzere solo se accreditate  
in Italia: profili di incostituzionalità?

*Marco Lucheschi e Davide Marchesini Mascheroni*

96

La guida (aggiornata) dell'OCSE sull'applicazione dei trattati  
nel periodo COVID-19

*Francesca Amaddeo*

101

## DIRITTO FINANZIARIO

La determinazione della residenza fiscale della clientela  
da parte delle banche svizzere

*Sandro Treichler*

109

## RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DI DIRITTO TRIBUTARIO SVIZZERO

La valutazione dei titoli non quotati

*Samuele Vorpe*

126

Il TAF accorda lo scambio spontaneo di informazioni  
con la Nigeria in merito ad un ruling fiscale

*Sacha Cattelan*

130

## Introduzione

# Novità fiscali

### 02/2021

#### Redazione

SUPSI

Centro di competenze  
tributarie  
Stabile Suglio  
Via Cantonale 18  
6928 Manno  
T +41 58 666 61 75  
F +41 58 666 61 76  
diritto.tributario@supsi.ch  
www.novitafiscali.supsi.ch

ISSN 2235-4565 (Print)  
ISSN 2235-4573 (Online)

#### Direttore scientifico

Samuele Vorpe

#### Comitato scientifico dei revisori

Francesca Amaddeo  
Flavio Amadò  
Paolo Arginelli  
Sacha Cattelan  
Thierry De Mitri  
Rocco Filippini  
Simona Genini  
Marco Greggi  
Patrizia Lang  
Giordano Macchi  
Giovanni Molo  
Andrea Pedroli  
Paolo Piantavigna  
Andrea Purpura  
Filippo Recalcati  
Nicola Sartori  
Curzio Toffoli  
Samuele Vorpe

#### Impaginazione e layout

Laboratorio cultura visiva



Il numero di febbraio ha come comune denominatori aspetti internazionali e transfrontalieri. Su questa linea, il contributo presentato da Chiara Zilli e Sandro Jaeger, i quali esaminano i tecnicismi del computo globale di imposta illustrando le recenti modifiche della relativa ordinanza. Brigitte Zulauf espone le principali novità introdotte della Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa per garantire la parità di trattamento con i contribuenti già tassati ordinariamente. Anche Emilio de Santis tratta un tema con risvolti internazionali: la tassazione di sportivi (e artisti) in Italia, auspicando una più marcata attività volta al recupero delle somme dovute all'Erario italiano. Emiliano Marvulli si dedica alla tassazione dei *trust*, nella specie, la tassazione dei redditi prodotti dal *trust* non residente. Marco Lucheschi e Davide Marchesini Mascheroni si chianano sull'importante tema del sistema previdenziale svizzero, esaminando il caso particolare della tassazione delle pensioni svizzere pagate a residenti italiani, evidenziandone il trattamento discriminatorio nel caso di accredito su conti esteri. Anche Francesca Amaddeo tratta di aspetti internazionali attraverso un contributo particolarmente attuale come quello del COVID 19. La situazione di emergenza deve essere considerata eccezionale in tutte le sue sfaccettature, ivi comprese quelle fiscali. Sandro Treichler affronta con perizia il tema della determinazione della residenza fiscale della clientela da parte delle banche. Samuele Vorpe si dedica alla valutazione dei titoli non quotati, attraverso l'analisi di una sentenza del TF, chiamato a decidere su di un ricorso di contribuenti ginevrini azionisti di una società con sede in Ticino. Infine, Sacha Cattelan analizza una sentenza del TAF relativa allo scambio spontaneo di informazioni con la Nigeria in merito ad un *ruling* fiscale. Buona lettura!

Filippo Recalcati

# Tassazione agevolata delle pensioni svizzere solo se accreditate in Italia: profili di incostituzionalità?

Perplessità sull'orientamento dell'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.3/E del 27 gennaio 2020



**Marco Lucheschi**  
Avvocato, Dr. iur.  
Studio legale Lucheschi, Lugano



**Davide Marchesini Mascheroni**  
Avvocato  
Studio legale Lucheschi, Lugano

*Il trattamento fiscale in Italia delle prestazioni previdenziali svizzere è da sempre oggetto di ampio dibattito a causa di una normativa lacunosa e ambigua. Con la Risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in base all'art. 76 L. n. 413/1991, le prestazioni LPP svizzere beneficiano della tassazione al 5% solo quando sono versate in Italia, mentre tale regime agevolato non si applica quando sono erogate su un conto estero. L'orientamento dell'Amministrazione finanziaria italiana non appare convincente e comporta una disparità di trattamento tra i contribuenti, prestando il fianco a dubbi di incostituzionalità.*

## II. Il trattamento fiscale delle pensioni svizzere: l'evoluzione del quadro normativo

Ai sensi dell'art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra Italia e Svizzera (CDI CH-ITA, RS 0.672.945.41), "fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato". Pertanto, le pensioni private sono imponibili nello Stato di residenza del percettore, mentre le pensioni statali o erogate dagli enti di diritto pubblico indicati dall'art. 19 CDI CH-ITA rimangono di principio imponibili nello Stato da cui provengono dette remunerazioni.

La competenza impositiva delle pensioni private svizzere percepite da un contribuente residente in Italia spetta, quindi, all'Italia. Tuttavia, il corretto trattamento fiscale e le modalità di imposizione di tali prestazioni hanno dato origine ad una lunga querelle e a interpretazioni divergenti in dottrina, anche a causa di una normativa lacunosa e poco chiara.

Sul farraginoso iter legislativo e sulle relative criticità e lacune sono stati dedicati ampi contributi dottrinali<sup>[1]</sup>. In questa sede ci si limita pertanto ad un breve excursus dell'evoluzione normativa sull'annoso tema dell'imposizione delle pensioni svizzere.

Tutto ebbe inizio con la Legge (L.) n. 413 del 30 dicembre 1991 (Legge finanziaria per il 1992), il cui art. 76, alla voce "Disposizioni per ampliare la base imponibile", dispose che "le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS svizzera le eroga ai beneficiari in Italia".

[1] Ex multis, GUIDO BELTRAME, La tassazione delle rendite AVD e LPP in Italia, in: NF n. 7-8/2016, pp.13-16.

I. Il sistema previdenziale svizzero.....	96
II. Il trattamento fiscale delle pensioni svizzere: l'evoluzione del quadro normativo .....	96
III. La Risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020 .....	98
IV. Considerazioni critiche .....	98
V. Conclusioni.....	100

## I. Il sistema previdenziale svizzero

Come noto, nell'ordinamento svizzero il sistema previdenziale è fondato sul cd. "principio dei tre pilastri". Si distingue tra (i) la previdenza statale obbligatoria (I° pilastro), costituita dall'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) e dall'assicurazione invalidità (AI), finalizzata a garantire il fabbisogno vitale durante la pensione (garanzia del minimo vitale durante la vecchiaia o in caso di decesso o di invalidità); (ii) la previdenza professionale obbligatoria (II° pilastro), che mira a mantenere durante la terza età il tenore di vita abituale in modo adeguato (in base alla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPP; RS 831.40]); e, infine, (iii) la previdenza individuale facoltativa (III° pilastro), che ha lo scopo di colmare eventuali lacune previdenziali.

Il contesto socio-economico dell'epoca era in realtà assai diverso da quello attuale. Infatti, come si legge dagli atti preparatori della citata legge, alla base dell'introduzione della ritenuta unica sulle pensioni AVS svizzere vi era la necessità di risolvere un problema aperto da tempo e dare una risposta positiva ad una questione sollevata dalle organizzazioni dei lavoratori italiani all'estero e, in particolare, dai lavoratori frontalieri. In tal modo, si istituiva una "misura equa nei confronti delle rendite maturate e corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti svizzera"<sup>[2]</sup>.

Pur accolto con grande favore dalla politica italiana, il testo legislativo destò incertezze sin da subito. In primo luogo, la disposizione regolava unicamente la tassazione delle rendite AVS versate su un conto italiano, mentre rimaneva silente in merito al trattamento fiscale applicabile in caso di accredito presso istituti esteri. Inoltre, la norma di legge riguardava soltanto le prestazioni del 1° pilastro, senza alcun riferimento alle pensioni di LPP<sup>[3]</sup>.

L'ambiguità del testo di legge non fu chiarita nemmeno con l'intervento del Ministero delle Finanze, con la Circolare n. 6 del 8 giugno 1993. In tale occasione l'autorità fiscale si limitò a parlare di profonda innovazione del trattamento fiscale delle rendite corrisposte in Italia da parte dell'AVS svizzera, senza dare risposta agli interrogativi irrisolti. Anzi, l'incertezza aumentò in merito all'ambito applicativo soggettivo della norma, laddove il Ministero delle Finanze dapprima sembrava limitare l'applicabilità della norma fiscale ai soli lavoratori transfrontalieri e, in coda al documento, includeva invece anche i cittadini svizzeri residenti in Italia.

Più recentemente, in occasione della *voluntary disclosure*, l'Agenzia delle Entrate evidenziò la lacunosità della normativa tributaria, con la Circolare n. 30/E dell'11 agosto 2015, alla sezione "Trattamento fiscale applicabile alle rendite di tipo AVS", precisando che "ogniqualevolta l'accredito dell'AVS svizzera non venga canalizzato in Italia [...] si possono porre dubbi in merito al trattamento fiscale da applicare alle rendite incassate. In tal caso, infatti, in assenza di un sostituto residente in Italia che operi la ritenuta a titolo d'imposta, la disposizione di cui alla legge n. 413 del 1991 non può trovare applicazione. La citata legge n. 413 del 1991, peraltro, non disciplina in modo espresso l'ipotesi in cui il percettore che abbia ricevuto l'accredito all'estero possa autoliquidare in dichiarazione l'imposta dovuta assoggettando le rendite ad un'imposizione sostitutiva dell'IRPEF con la medesima aliquota del 5 per cento che le stesse avrebbero scontato canalizzandone la riscossione in Italia. Tuttavia, al fine di evitare una ingiustificata

[2] Resoconto stenografico della seduta parlamentare del 17 dicembre 1991.

[3] Per una analisi critica, BELTRAME (nota 1), pp. 13-16, che osserva come dal testo normativo non fosse chiaro se il legislatore intendesse assoggettare ad un'imposta sostitutiva del 5% solo le rendite del Primo pilastro svizzero corrisposte mediante sostituti di imposta italiani, mentre le rendite elargite tramite istituti esteri avrebbero concorso a formare il reddito complessivo del contribuente; ovvero se, al contrario, la tassazione al 5% solo delle rendite erogate mediante intermediari italiani significasse un'esenzione da imposta delle rendite percepite direttamente all'estero. In entrambe le soluzioni interpretative, l'esito appariva comunque iniquo differenziandosi il regime di tassazione a seconda del luogo di corresponsione della rendita imponibile.

*disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita, si ritiene che quando tali pensioni siano accreditate su conti elvetici senza l'intervento di un intermediario finanziario residente, l'imponibile debba essere comunque assoggettato ad un'imposizione sostitutiva del 5 per cento. Ciò in quanto l'assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva".*

L'Agenzia delle Entrate intervenne, quindi, a distanza di oltre un ventennio dall'ultima circolare del Ministero delle Finanze e, cogliendo l'occasione del programma di collaborazione volontaria, equiparò il regime fiscale previsto per le rendite AVS erogate presso istituti finanziari elvetici a quelle accreditate in Italia tramite intermediari residenti, al fine di garantire la parità di trattamento tra i contribuenti.

Emblematica, come si vedrà anche nel prosieguo delle riflessioni, l'ammissione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui un differente trattamento sarebbe stato discriminatorio poiché fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differente capacità contributiva.

A distanza di poche settimane, fu promulgato il Decreto Legge (D.L.) n. 153/2015, il cui art. 2 lett. b), si occupò per la prima volta della tassazione delle prestazioni LPP, stabilendo che "l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento", ma "ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186".

Tale Decreto ebbe in verità lo scopo primario di prorogare la scadenza del programma di *voluntary disclosure*; tuttavia, sebbene fosse slegato da tale scopo, venne inserito in *extremis* anche l'art. 2 lett. b) con cui veniva equiparato il trattamento fiscale delle prestazioni LPP con le rendite AVS ai soli fini della procedura di *voluntary disclosure*.

Fece seguito, infine, il D.L. n. 50/2017, che con l'art. 55-quinquies introdusse nell'art. 76 L. n. 413/1991 il comma 1-bis, stabilendo che la ritenuta unica del 5% prevista per le rendite AVS "è applicata dagli intermediari finanziari italiani, che intervengono nel pagamento, anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (Lpp), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate".

Con tale ultimo intervento legislativo, la strada della tassazione delle pensioni svizzere in Italia sembrava essere più lineare e ben definita, attraverso una sostanziale equiparazione del regime fiscale delle prestazioni LPP corrisposte in Italia, sotto forma di rendita e di capitale, a quello delle rendite AVS corrisposte in Italia, in quanto per entrambi i trattamenti veniva prevista l'applicazione di una ritenuta nella misura del 5%.

### III. La Risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020

Tuttavia, all'interno di tale articolato quadro normativo si è recentemente espressa l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020.

Interpellata in merito al corretto trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP) ai sensi dell'art. 76, comma 1-bis L. n. 413/1991, l'Agenzia delle Entrate dapprima ha riconosciuto come la normativa tributaria rimanga silente in merito al regime fiscale da applicare nel caso in cui l'accredito della prestazione LPP svizzera avvenga all'estero. Ne conseguirebbe, quindi, che – in assenza di un sostituto residente in Italia che operi la ritenuta di imposta – la disposizione dell'art. 76 comma 1-bis L. n. 413/1991 non possa trovare applicazione: “[l]a norma in esame, tuttavia, non fa riferimento al trattamento fiscale da applicare nel caso in cui l'accredito non venga canalizzato in Italia. Ne consegue che, in tale ipotesi, in assenza di un sostituto residente in Italia, che operi la ritenuta a titolo d'imposta, la disposizione di cui alla legge n. 413 del 1991 non può trovare applicazione. La citata legge n. 413 del 1991, peraltro, non disciplina in modo espresso l'ipotesi in cui il percettore abbia ricevuto all'estero l'accredito delle somme in questione”.

L'Agenzia delle Entrate rammenta altresì i chiarimenti resi con le precedenti circolari e le disposizioni speciali emanate in ambito di *voluntary disclosure*, di cui alla Circolare n. 30/E dell'11 agosto 2015 e al successivo D.L. n. 153/2015, ove si ammetteva che “per le pensioni AVS accreditate su conti elvetici senza l'intervento di un intermediario finanziario residente, l'imponibile poteva essere comunque assoggettato ad un'imposizione sostitutiva del 5 per cento”.

E, infatti, l'Agenzia delle Entrate osserva che “[i]n tal modo, detti redditi sono stati assoggettati alla medesima tassazione che sarebbe stata applicata qualora il soggetto avesse provveduto a canalizzarli in Italia, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 1, della legge 413 del 1991. In altri termini, tale soluzione ha inteso parificare, ai soli fini dell'applicazione del regime di *Voluntary Disclosure*, il trattamento fiscale applicato al contribuente che presentava richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria con quello applicato al contribuente che aveva canalizzato in Italia la riscossione delle somme in argomento”.

Quanto al trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali di LPP, l'Agenzia delle Entrate richiama l'intervento normativo recato dal citato art. 55-quinquies D.L. n. 50/2017, evidenziando tuttavia che esso assimila il trattamento fiscale delle prestazioni LPP alle rendite AVS, mantenendo l'espressa previsione della presenza di un intermediario residente che, canalizzando il flusso di corresponsione in Italia, applichi una ritenuta di imposta al 5 per cento, esonerando il contribuente dall'indicazione di tali somme nella dichiarazione dei redditi.

Da tali osservazioni preliminari l'Agenzia delle Entrate conclude che “[i]l tenore della disposizione normativa, dunque, induce a valorizzare il tracciamento del flusso finanziario, per il tramite di un intermediario residente, quale elemento necessario per l'applicazione della norma agevolativa” e, pertanto, in assenza

di un intermediario residente ove venga canalizzato l'avere previdenziale svizzero, la tassazione agevolata al 5% risulta inapplicabile.

Dunque, in caso di accredito della prestazione previdenziale di LPP all'estero e non presso un istituto italiano, si applicheranno le regole tributarie ordinarie (tassazione progressiva in caso di rendita o tassazione separata in caso di liquidazione in capitale) e non la norma agevolativa prevista in caso di versamento su un conto italiano.

### IV. Considerazioni critiche

La Risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020 dell'Agenzia delle Entrate pone un nuovo tassello nel dibattito sul trattamento fiscale delle pensioni svizzere percepite da un contribuente italiano e appare disattendere la soluzione interpretativa che sembrava delinearli con gli ultimi interventi del legislatore e della stessa Agenzia delle Entrate.

Il nuovo documento di prassi limita l'ambito applicativo dell'art. 76 comma 1-bis L. n. 413/1991 ai soli casi di accredito presso un intermediario finanziario italiano della pensione del Secondo pilastro svizzero. A supporto della propria tesi, l'Agenzia delle Entrate sostiene che il legislatore abbia voluto valorizzare il tracciamento del flusso finanziario delle pensioni svizzere, attraverso la presenza di un intermediario residente, riservando a tale scopo la norma fiscale agevolativa esclusivamente ai contribuenti che accreditassero la pensione presso un istituto italiano. Viceversa, in caso di prestazione pensionistica erogata presso un istituto estero, la ritenuta di favore non troverebbe applicazione.

Appare opportuno sottoporre la recente posizione dell'Agenzia delle Entrate ad un vaglio di legittimità costituzionale con gli artt. 3 e 53 della Costituzione italiana, che sanciscono i principi cardine dell'ordinamento tributario di eguaglianza tributaria e di capacità contributiva.

Come noto, l'art. 53 Cost. stabilisce che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. L'art. 3 Cost., invece, afferma il principio di eguaglianza, che in ambito tributario impone che “a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento fiscale diseguale”<sup>[4]</sup>. Ci si interroga, dunque, se il recente documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate promuova una soluzione interpretativa dell'art. 76 comma 1-bis L. n. 413/1991 conforme ai dettami costituzionali e ai principi generali del diritto tributario.

È vero che l'ordinamento italiano ammette che possano esserci deviazioni giustificate dai regimi fiscali ordinari, attraverso l'adozione di modelli di tassazione alternativi a quello dell'imposizione ordinaria. La Corte costituzionale ha chiarito che “non ogni modulazione del sistema impositivo [...] costituisce violazione del principio della capacità contributiva e del principio di eguaglianza. Tuttavia, ogni diversificazione del regime tributario,

[4] Corte Cost., sentenza 6 luglio 1972, n. 120, in: *Foro italiano*, 1972, I, p. 1899.



per aree economiche e per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione”[5].

Nel caso concreto, v'è una chiara deviazione dal modello impositivo ordinario, operando una diversificazione per tipologia di contribuenti (*rectius*: per tipologie di scelte fatte dai contribuenti sul luogo ove incassare il reddito imponibile).

Quindi, parafrasando quanto affermato dalla Corte costituzionale, ci si chiede se tale criterio di differenziazione del trattamento fiscale sia supportato da un'adeguata giustificazione.

Come detto, le differenziazioni di trattamento non sono illegittime a priori, non essendo necessaria una “tassazione uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria”. Un'adeguata giustificazione può rinvenirsi nella peculiarità della situazione concreta, purché non risulti una differenziazione arbitraria, irragionevole o sproporzionata[6].

Occorre, in altri termini, verificare se le scelte compiute dal legislatore a supporto del trattamento fiscale differenziato siano volte a favorire interessi per i quali la Costituzione prevede forme di agevolazione o di promozione e se le stesse siano incastonabili entro una cornice di ragionevolezza. Il giudizio di proporzionalità, ossia di una delle possibili configurazioni del giudizio di ragionevolezza, deve essere svolto in modo che “il sacrificio recato ai principi di eguaglianza e capacità contributiva non sia sproporzionato e la differenziazione dell'imposta non degradi in arbitraria discriminazione”. Si tratta, dunque, di verificare la coerenza tra gli strumenti normativi prescelti e gli obiettivi perseguiti dallo stesso legislatore a favorire interessi che trovano comunque riconoscimento e tutela nella Costituzione.

Ebbene, nel caso concreto, la *ratio legis* sarebbe l'esigenza di contrasto all'elusione fiscale, favorendo il tracciamento del flusso finanziario e, a tale scopo, applicando un sistema di tassazione speciale per i contribuenti che si avvalgono di intermediari residenti in Italia per l'accredito della pensione.

È fuor di dubbio che la lotta all'evasione fiscale è interesse tutelato dalla Carta costituzionale. Inoltre, la migliore dottrina sostiene che le difficoltà di controllo e riscossione per l'Erario possano giustificare modificazioni della struttura della fattispecie dirette a semplificare le forme di attuazione del

prelievo al fine ultimo di rendere più efficiente il contrasto dei fenomeni evasivi. Addirittura una consistente riduzione della misura dell'aliquota potrebbe essere ascritta al novero delle strategie di contrasto all'evasione affievolendo, di molto, la “convenienza economica” sottesa alla scelta di occultare materia imponibile[7].

Tuttavia, a giudizio di chi scrive, tali argomentazioni, pur meritevoli, non appaiono persuasive a giustificare la recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

Molteplici sono gli argomenti di critica alla posizione dell'Agenzia delle Entrate[8]. Il perseguimento di scopi lodevoli e collettivi, quali la lotta all'evasione fiscale, non può trascendere in condotte arbitrarie da parte del legislatore (o delle amministrazioni finanziarie), tali da comprimere i principi di eguaglianza tributaria e capacità contributiva.

È vero, come detto, che la Corte costituzionale ammette giustificate deviazioni, ma l'eccesso di tale ammissione eccezionale rischierebbe di far svuotare di contenuto i principi di eguaglianza tributaria e capacità contributiva, facendoli divenire scatole vuote.

Il recente orientamento dell'Agenzia delle Entrate contraddice quanto affermato da essa stessa, quando con la Circolare n. 30/E dell'11 agosto 2015 in materia di *voluntary disclosures* affermò che sarebbe stato discriminatorio un trattamento fiscale fondato “[...] sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva”[9].

Inoltre, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate si pone in contraddizione con la risposta data ad un interpello dalla Direzione Regionale della Lombardia (n. 904-255/2019 del 20 febbraio 2019), nella quale si confermava anche per le prestazioni previdenziali provenienti dal Secondo pilastro la ritenuta unica applicata per le rendite AVS provenienti dal Primo pilastro, con la precisazione che in caso di incasso avvenuto all'estero, il contribuente avrebbe l'onere di dichiarare la rendita nella sua dichiarazione fiscale applicando la medesima ritenuta del 5%, poiché una diversa modalità di tassazione genererebbe “una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita [...]” e ancora “l'assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non

[7] ROBERTO SCHIAVOLIN, *Sostitutive (imposte)*, in: Dig. IV, disc. priv., sez. comm., Torino, 1998, vol. XV, p. 48 ss.

[8] Per un commento sulla Risoluzione oggetto del presente contributo, nonché su altre due recenti interpretazioni espresse sul tema dall'Agenzia delle Entrate (risposta all'interpello n. 904-255/2019 del 20 febbraio 2019 della Direzione Regionale della Lombardia e risposta all'interpello n. 286 del 19 luglio 2019 della Divisione Contribuenti della Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali), si veda GUIDO BELTRAME, *Aggiornamenti sulla tassazione delle rendite AVS e LPP in Italia*, in: NF n. 5/2020, pp. 271-274.

[9] Sul punto l'Agenzia delle Entrate sostiene, a torto, che tale risposta concernesse solo la procedura di collaborazione volontaria, quando in verità – come puntualmente osservato da BELTRAME (nota 8), p. 274 – il documento indicava che il contribuente avrebbe dovuto riportare nel Modello Unico 2015 la rendita svizzera segnando così la strada da seguire nel futuro *post voluntary disclosures*.

[5] Corte cost., sentenza 11 febbraio 2015, n. 10, in: Riv. giur. trib., 2015, p. 388, che, sul punto, riprende Corte cost., ord. 24 luglio 2000, n. 341, in: banca dati BIG Suite, IPSOA, ove, a chiare lettere, si ricorda che “la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della Costituzione)”.

[6] Corte cost., sentenza 11 febbraio 2015, n. 10.

su una differenza di capacità contributiva”<sup>[10]</sup>.

Il trattamento fiscale differenziato, anche quando supportato dalla finalità di contrasto all'evasione fiscale, non potrebbe inoltre essere rimesso ad una scelta di opportunità del contribuente, poiché violerebbe il principio di solidarietà tributaria e di capacità contributiva.

La necessità di garanzia della tracciabilità del flusso finanziario allo scopo di contrastare l'elusione fiscale attiene in questo senso a profili di *enforcement* del prelievo tributario e non legittima una differenziazione di regime fiscale applicabile al contribuente basata sulle modalità e sul luogo di incasso del reddito percepito dal contribuente.

Inoltre, nell'era dello scambio automatico di informazioni ai fini fiscali l'esigenza di tracciabilità affermata dall'Agenzia delle Entrate non appare convincente.

Ulteriori profili di criticità si rinvergono con riguardo alla qualificazione giuridica del reddito diversa a seconda del mero luogo di erogazione. Non persuade l'assimilazione delle rendite LPP e AVS svizzere al trattamento di fine rapporto (art. 17, comma 1, lett. a TUIR) affermata da Agenzia delle Entrate, che si pone in contrasto con precedenti posizioni della stessa amministrazione finanziaria con cui tali rendite erano – più correttamente – assimilate ai redditi da pensione italiani<sup>[11]</sup>.

### V. Conclusioni

In conclusione, l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, seppur animato da finalità costituzionalmente riconosciute, non persuade e si risolve in un trattamento discriminatorio fondato sul mero luogo di incasso. Parametro che non trova conforto nella legislazione tributaria nazionale e che comporta una violazione dei principi costituzionali di eguaglianza tributaria e capacità contributiva.

L'orientamento dell'Agenzia aumenta l'incertezza e alimenta il dibattito sul corretto trattamento fiscale delle pensioni svizzere, a discapito della semplificazione e della certezza del diritto.

---

[10] Commentata da BELTRAME (nota 8), pp. 272-273.

[11] In questo senso si esprime BELTRAME (nota 8), p. 274.